

Spett. Comune di Pontedera

1° Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici

3° Servizio Urbanistica

PONTERA (PI)

OGGETTO: Integrazioni alle indagini geologiche di supporto al Piano di Recupero
“ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan”.

Alla luce delle richieste integrative comunicate da Codesto Ufficio con
lettera del 10/06/2019, si specifica quanto segue:

*- Definizione dell'effettivo battente idraulico delle aree in rapporto al quadro conoscitivo
del PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale al fine di
confermare/aggiornare il battente desunto dagli studi redatti a corredo del Piano
Strutturale Comunale;*

Circa la definizione dei battenti idraulici, si evidenzia come la perimetrazione della
pericolosità idraulica presente nel PGRA, derivi da una sintesi di informazioni di
carattere storico-inventariale e studi di approfondimento, predisposti dal Comune di
Pontedera nell'ambito dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e approvato
dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno con **Decreto del Segretario Generale n.
5 del 29 gennaio 2009**: appare perciò corretto confermare il battente idraulico
riportato nella cartografia dello strumento urbanistico comunale vigente.

*- Relazione di fattibilità geologica redatta secondo le Direttive di cui al **DPGR
53/R/2011** che sviluppi anche i contenuti della **L.R. n. 41/2018** in relazione alla tipologia
d'intervento. Individuazione degli interventi necessari per il conseguimento di almeno
un livello di rischio medio R2 senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.
Definizione delle soluzioni progettuali necessarie per la corretta regimazione e*



STUDIOCROCE Srl Dott. Ing. Nicola Croce, Prof. Ing. Pietro Croce
via Carducci, 47, 56016 Ghezzano (PI) tel.: 050/878716

www.studiocroce.com studiocroce@gmail.com

invarianza idraulica delle superfici impermeabilizzate verso il ricettore finale, costituito dalla fognatura pubblica per neutralizzare gli effetti derivanti l'aumento del deflusso idrico e della velocità di corrivazione.

La relazione geologica già agli atti è stata redatta secondo le direttive del DPGR 53/R/2011 e contiene la definizione delle nuove classi di pericolosità e fattibilità, con relative prescrizioni.

Per la fattibilità Idraulica, ai sensi L.R. n° 41/2018, trattandosi di un intervento di Demolizione e Ricostruzione con riduzione di Superfici edificate e, conseguentemente, del volume edificato, trova applicazione l'Art. 12, il quale disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Nello specifico, trattandosi di interventi edilizi di demolizione con parziale o totale ricostruzione senza incrementi volumetrici, vale il comma 4, che recita testualmente:

-nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per la realizzazione degli interventi edilizi di demolizione, con parziale o totale ricostruzione senza incrementi volumetrici, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

A sua volta, l'art. 8 prevede che la riduzione del rischio è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2:

- a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;
- b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree; d) interventi di difesa locale.

Per il raggiungimento del rischio medio **R2**, si prevede la sopraelevazione del piano di campagna ad una quota superiore al battente duecentennale, pari + 30 cm rispetto all'attuale piano campagna. La quota d'imposta del piano di calpestio degli



edifici sarà posta a +40 cm, rispetto al piano di campagna attuale e, pertanto, con un franco di sicurezza di 10 cm.

La notevole riduzione della superficie coperta (da 5402 a 517 mq), con conseguente riduzione della volumetria che il Piano di Recupero prevede rispetto alla situazione attuale, non incrementa le condizioni di rischio nelle aree contermini così come previsto dal comma 2 dell'Art. 8. In base a ciò, avremo anche una diminuzione del carico idrico sulle coperture, che permetterà di smaltire correttamente le acque meteoriche direttamente nel sistema fognario e determinerà una situazione migliorativa in relazione all'invarianza idraulica.

*- Focus progettuale propedeutico alla successiva Autorizzazione Idraulica dell'ambito ricadente sull'argine del Fiume Arno e nell'area comprendente la fascia di larghezza di dieci metri dal piede esterno dall'argine che sviluppi i contenuti della **L.R. n. 41/2018** e del **R.D. n. 523/1904** e che dimostri che gli interventi previsti in tale fascia non provochi alterazioni al corpo arginale e non ne diminuisca l'efficienza idraulica. In particolare dovrà essere tenuto conto del fatto che non potranno essere realizzati fabbricati e scavi nella fascia di larghezza di 10 m dal piede dell'argine, mentre dovranno essere valutate le forme di utilizzazione della fascia di larghezza ricompresa tra 4 e 10 m, fermo restando l'impossibilità di utilizzo della fascia di larghezza di 4 m dal piede dell'argine.*

L'art. 3 – comma 4 della **L.R. 41/2018** afferma che “nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 5, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti interventi di



adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza delle infrastrutture ai sensi della normativa tecnica di riferimento.”

Nel Piano di Recupero in argomento, all'interno della fascia di dieci metri dall'argine, sono contemplati solo gli interventi previsti dal sopracitato art. 3. Trattasi infatti di adeguamenti su aree pertinenziali a parcheggio già esistenti e su aree di fabbricati esistenti (opifici) già destinati a parcheggio, in parte oggetto di demolizione e/o adeguamento, come bene si evince dalle planimetrie dello stato attuale e di progetto allegate. Anche per quanto riguarda la viabilità pubblica di collegamento tra la via I Maggio e la via Toscoromagnola, il progetto rientra nei limiti previsti dal comma 2, per il quale possono essere eseguiti sia interventi volti a garantire la fruibilità pubblica (e), sia itinerari ciclopodali (f). Appare comunque evidente, come ricordato da Codesto Ufficio (ed in conformità al comma 5), che dovrà essere successivamente acquisita specifica autorizzazione da parte della struttura regionale competente, anche alla luce del fatto che le previsioni non alterano il buon regime delle acque, non interferiscono con le esigenze di regimazione idraulica, con l'accessibilità e la manutenzione del corso d'acqua, con la stabilità del fondo e delle sponde e non aggravano il rischio in altre aree.

Infine, in base all'art. 96 - lett. f) del R.D. 523/1904, non sono previsti nella fascia di 4 m dal piede d'argine.

Pontedera, li 13/09/2019

